



## NOTA DI LETTURA DEL DECRETO LEGGE 127/2021 “DECRETO LEGGE SUPER GREEN PASS”

Il Decreto-legge 127/2021 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 21 settembre scorso, prevede l'estensione dell'obbligo del Green Pass in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati.

In particolare, il Decreto prevede:

- **l'obbligatorietà, dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre (fine stato di emergenza), del Green pass per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici del pubblico e del privato**, anche per partite IVA, lavoratrici e lavoratori autonomi, studi professionali, avvocati, agenti di commercio, colf, badanti, taxisti, liberi professionisti e in generale tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro;
- **l'obbligatorietà, dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre, del Green pass per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e i componenti delle commissioni tributarie e per l'accesso agli uffici giudiziari di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e i componenti delle commissioni tributarie** (non è prevista l'obbligatorietà per periti, testimoni, avvocati e ausiliari della magistratura);
- **l'obbligatorietà del Green pass non è richiesto ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute N° 35309 del 04/08/2021.
- **i dipendenti pubblici e privati in caso di mancata presentazione del Green pass, non potranno accedere al luogo di lavoro**, verranno quindi considerati assenti ingiustificati fino a presentazione della certificazione (comunque non oltre il 31/12/2021), verrà applicata loro la decurtazione dello stipendio, conteggiata dal primo giorno di assenza, **con diritto al mantenimento del rapporto di lavoro e senza conseguenze disciplinari**;
- **nelle aziende del settore privato con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore e sostituirlo temporaneamente**, per una durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili una sola volta fino al 31 dicembre 2021;
- **i datori di lavoro debbono, entro il 15 ottobre, definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche**, anche a campione, prevedendo che siano effettuate in modo prioritario al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, **individuando** a tale scopo, **con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento** e della contestazione delle violazioni dell'obbligo di presentazione del Green pass da parte dei lavoratori;
- **le sanzioni previste**, per i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro senza il possesso del Green pass, vanno da 600 a 1.500 euro, mentre **le sanzioni per i datori di lavoro** che non abbiano previsto il controllo delle certificazioni vanno da 400 a 1.000 euro;
- **prezzi calmierati per i tamponi antigenici** per adulti e bambini;
- **l'obbligatorietà del Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice.**

Aderente alla Confederazione Internazionale dei Sindacati (CSI) e alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES)

SEDE NAZIONALE  
Via Lucullo 6, 00187, Roma  
T: +39 06 47531  
F: +39 064753208  
Email: [info@uil.it](mailto:info@uil.it)  
Sito web: [www.uil.it](http://www.uil.it)

SEDE EUROPEA  
International Trade Union House  
Boulevard Roi Albert II, 5  
B-1210 Bruxelles  
T: +32 (0) 22183055  
Email: [bruxelles@uil.it](mailto:bruxelles@uil.it)

Ricordiamo gli obblighi per il Green pass già in vigore:

- in ambito scolastico educativo, formativo e universitario;
- per i clienti di ristoranti all'interno;
- per chi frequenta palestra o in piscina;
- per i viaggiatori di lungo raggio;
- per chi entra a fiere o congressi, teatro, cinema, manifestazioni sportive;
- per chi entra in ospedali;
- per chi entra in sale gioco o scommesse.

Mentre l'obbligo vaccinale ad oggi è in vigore per:

- il personale sanitario (D.L. 44/2021 convertito con la L. 76/2021);
- Il personale RSA (D.L. 122/2021 convertito con la L. 87/2021).